

**Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate  
dal FSE+ della Regione Siciliana ex art. 40 par. 2.a)  
Regolamento (UE) n. 2021/1060**

**Adottati dal Comitato di Sorveglianza del \_\_\_\_\_**

## Elenco delle modifiche al documento

Versione n.	Revisione	Data	Atto di approvazione	Sintesi modifiche
1			Verbale della seduta del _____ del Comitato di Sorveglianza	-

## INDICE

1.PREMESSA.....	4
2. METODOLOGIA .....	5
2.1 Principi generali .....	5
3. CRITERI DI SELEZIONE RELATIVI AGLI AVVISI PUBBLICI .....	6
3.1 Criteri trasversali nella selezione delle operazioni .....	6
3.2 Avvisi per la selezione di attività in concessione .....	7
a) Criteri di ricevibilità delle proposte/candidature .....	7
b) Criteri di ammissibilità delle proposte/candidature .....	8
c) Criteri generali di valutazione tecnica delle proposte/candidature .....	8
3.3 Avvisi a catalogo ed elenchi aperti di operatori e offerta di servizi, accessibili dai destinatari .....	10
3.4 Avvisi per l'assegnazione di contributi a persone e/o imprese .....	11
4. CRITERI DI SELEZIONE RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI .....	12
4.1 Affidamento di appalti pubblici.....	12
5. INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI SVILUPPO TERRITORIALE .....	13

## 1.PREMESSA

Il presente documento descrive la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo Plus della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021-2027.

La metodologia e i criteri di selezione delle operazioni sono presentati in coerenza con quanto disposto dagli artt. 40 *Funzioni del Comitato di Sorveglianza* e 72 *Funzioni dell’Autorità di Gestione* del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio *recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*, che abroga il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Consiglio nonché dal Programma regionale (di seguito, “PR”) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 6184 del 25/08/2022.

In ottemperanza all’articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tali criteri sono esaminati e approvati dal Comitato di Sorveglianza (di seguito, “CdS”) del Programma, al fine di consentirne l’avvio conformemente alle regole di ammissibilità delle spese.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.63 (Ammissibilità) dello stesso Regolamento, si specifica che nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa del PR FSE+ e l’approvazione dei criteri da parte del CdS qui proposti, per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027 e in continuità con la programmazione 2014-2020, si è assunta la possibilità di utilizzare, in conformità a quanto deciso dal CdS del \_\_\_\_\_, i criteri di selezione adottati nella programmazione 14-20. L’Autorità di Gestione (di seguito, “AdG”) dovrà formalizzare in una nota interna la verifica tesa ad accertare che le operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS.

Per la definizione dei criteri suddetti si è esplicitamente tenuto conto di quanto indicato nell’art.73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e pertanto l’AdG deve assicurare e garantire che le operazioni siano selezionate ed attuate:

- secondo criteri e procedure non discriminatorie e trasparenti;
- garantendo e promuovendo l’accessibilità per le persone con disabilità, le pari opportunità, la parità di genere e il rispetto della *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, come disposto dagli artt.6, 8 e 28 del Regolamento (UE) 2021/1057 (FSE+) e dal considerando (6) e dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC);
- nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e delle politiche dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFU, nonché in coerenza con il principio DNSH di “non arrecare danno significativo” come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- in base alle priorità e in coerenza con le pertinenti strategie alla base del PR FSE+, al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi definiti;
- secondo principi di *coerenza, qualità, efficacia ed economicità*, garantendo il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- in seguito alla verifica che non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni stesse.

In ogni caso, verrà garantito il rispetto dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 che impone alle singole Amministrazioni di non richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

Si avverte che quanto presentato in questo documento ad approvazione del CdS va in ogni caso inteso come una proposta dinamica, che può essere soggetta a future integrazioni e modifiche. Nel corso dell'attuazione della programmazione 2021-2027, i criteri proposti – nel rispetto della *Carta dei diritti fondamentali dell'UE* - potranno essere ulteriormente declinati e sottoposti a revisione sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'AdG ed al CdS in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del PR.

Il documento è organizzato in due sezioni: la prima relativa alla **metodologia** e la seconda che evidenzia i **criteri per la selezione** delle operazioni.

## 2. METODOLOGIA

### 2.1 Principi generali

Gli interventi che la Regione attua per il perseguimento delle strategie indicate dal PR, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 6184 del 25/08/2022, sono definiti secondo quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale per i fondi strutturali e di investimento europei, e in particolare nel Regolamento (UE) n. 2021/1057 per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), oltre che dalle disposizioni contenute nel presente documento.

L'accesso ai finanziamenti per le attività a valere sul PR può avvenire attraverso diverse modalità:

- Avvisi Pubblici sia per la concessione di sovvenzioni o contributi: sia nel caso di finanziamento di interventi formativi e di servizi per il lavoro, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo<sup>1</sup> e sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;
- Affidamenti di appalti pubblici: nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della normativa regionale applicabile<sup>2</sup>;
- Affidamenti a favore di enti "in house" nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie<sup>3</sup> che prevedono, tra l'altro, come prima dell'affidamento, si renda necessario effettuare una valutazione di congruità economica e specificare, nel caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le ragioni di opportunità per il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- Accordi conclusi fra Pubbliche amministrazioni: per lo svolgimento di attività di interesse comune, le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi, senza espletare, le normali procedure di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni<sup>4</sup>.

Inoltre:

- nell'ambito delle procedure di cui sopra, e in particolare di "Avvisi Pubblici sia per la concessione di sovvenzioni o contributi", la Regione potrà concedere contributi a imprese o loro consorzi, ad altre realtà economiche, alle associazioni di categoria, a enti bilaterali o a raggruppamenti fra questi per il finanziamento di azioni formative finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori, nel rispetto della normativa sugli **aiuti di Stato**;

<sup>1</sup> Artt. 1 e 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo ed in materia di trasparenza, semplificazione, efficienza, informatizzazione della P.A.

<sup>2</sup> Compresa la normativa di recepimento della direttiva appalti 2014/24/UE e della comunicazione della Commissione Europea 2021/C 237/01 sugli appalti pubblici socialmente responsabili.

<sup>3</sup> Artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 192 c.2 del Codice dei contratti pubblici e giurisprudenza di riferimento.

<sup>4</sup> In ottemperanza dell'art. 15 della Legge n. 241/90 in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.

- nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, l'Amministrazione regionale può altresì stipulare delle **Convenzioni**, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano nel Terzo Settore, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, **anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento**<sup>5</sup>;

L'AdG verificherà e garantirà il pieno rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali impartite in materia, ivi compreso il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e di personale esperto esterno.

### 3. CRITERI DI SELEZIONE RELATIVI AGLI AVVISI PUBBLICI

Le operazioni finanziabili sono quelle previste dal PR per le quali l'AdG e le altre strutture regionali coinvolte nell'attuazione procedono attraverso procedure di selezione per la concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo.

#### 3.1 Criteri trasversali nella selezione delle operazioni

In linea con l'art. 73 par.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 e l'art.8 del Regolamento (UE) 2021/1057 i riferimenti principali di cui tenere conto nella fase di selezione, valutazione e approvazione delle operazioni sono:

- premiare le proposte progettuali in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei target previsti dal PR;
- premiare le proposte progettuali che, da una parte, si mostrano come maggiormente incisive sui destinatari raggiunti da ciascuna Priorità ed Obiettivo specifico e dall'altra, risultano coerenti con la Strategia del PR FSE+;
- selezionare proposte progettuali con criteri e procedure in grado di garantire il conseguimento dei principi orizzontali di non discriminazione, pari opportunità, parità di genere, accessibilità per le persone con disabilità e che tengano conto e rispettino i valori contenuti dalla *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*, del principio dello sviluppo sostenibile e delle politiche dell'Unione Europea in materia di norme ambientali, sociali e di Aiuti di Stato;
- verificare che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

Per quanto concerne gli Avvisi pubblici possono essere individuate tre distinte tipologie di procedure con i relativi criteri di selezione delle operazioni:

- Avvisi per la selezione di attività in concessione (par. 3.2);
- Avvisi a catalogo ed elenchi aperti di operatori e offerta di servizi, accessibili dai destinatari (par. 3.3);
- Avvisi per l'assegnazione di contributi a persone e/o imprese (par. 3.4);

Gli Avvisi individuano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e disposizioni vigenti, i requisiti dei soggetti ammessi a candidare le operazioni al fine di garantire che i potenziali beneficiari siano in possesso di adeguate capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria alla corretta attuazione degli interventi.

<sup>5</sup> Il ricorso a tali procedure deve avvenire ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.117/2017, in conformità delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.72 del 31/03/2021, e nel rispetto delle previsioni della Legge n. 241/90 ovvero, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge di cui all'art. 56 del D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii.

In particolare, per quanto riguarda le procedure, rivolte ai soggetti operanti nel sistema della formazione e dell'erogazione dei servizi per il lavoro, queste dovranno prevedere che i soggetti ammessi a candidare le operazioni siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente che regola l'accreditamento.

### 3.2 Avvisi per la selezione di attività in concessione

La concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo avviene attraverso Avvisi pubblici pubblicati sul sito istituzionale della Regione, in osservanza di quanto disposto dalla normativa di settore<sup>6</sup> che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle proposte per la concessione di sovvenzioni o contributi.

Nel caso di progetti integrati in cui fossero presenti accanto ad attività formative e di accompagnamento anche attività di sistema che comportano l'acquisizione di beni e servizi il cui valore aggiunto dovesse andare a beneficio diretto del soggetto acquirente (vale a dire il soggetto attuatore e/o beneficiario finale), per l'accesso al fondo, si opererà come segue:

- separando le attività formative/accompagnamento (Avviso pubblico) da quelle di sistema (Bando di gara);

oppure

- in base al criterio della prevalenza<sup>7</sup>, ricorrendo eventualmente a procedure di appalto pubblico anche per la parte formativa.

Nel caso d'interventi formativi e/o di interventi che attengono all'erogazione dei servizi per il lavoro, l'affidamento in gestione mediante sovvenzione ai soggetti attuatori è condizionato al possesso dell'accreditamento ai sensi della normativa regionale vigente da parte dei beneficiari.

Per quanto attiene il sostegno alle attività di Ricerca e Analisi, qualora l'Amministrazione regionale non acquisti servizi di ricerca, bensì promuova attività formative in tale ambito (ad esempio sostegno a cicli dottorali o all'assegnazione di assegni post-dottorali), attraverso mere agevolazioni di tipo finanziario<sup>8</sup>, è possibile che la stessa si avvalga delle procedure selettive stabilite dalla normativa sugli aiuti di stato vigente<sup>9</sup>. I criteri di selezione prevalenti di riferimento in questo caso riguarderanno la qualificazione del soggetto proponente, la qualità progettuale, l'innovazione e l'economicità.

La valutazione delle proposte progettuali/candidature prevede innanzitutto una prima fase di verifica della **ricevibilità e ammissibilità** e, in seguito all'esito positivo, la fase di **valutazione tecnica**.

#### a) Criteri di ricevibilità delle proposte/candidature

La verifica di ricevibilità delle proposte/candidature presentate a valere sul PR è, di norma, condotta sulla base dei seguenti requisiti:

- rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso;
- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte, completezza e correttezza della documentazione presentata;
- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'Avviso.

<sup>6</sup> Legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. e L.R. n. 5/2011 ss.mm.ii.).

<sup>7</sup> Intendendosi con ciò che la componente dei servizi per i quali si deve procedere all'acquisizione su mercato, prevale economicamente sulla componente formativa.

<sup>8</sup> Ipotesi che può verificarsi con il concorso delle seguenti condizioni: a) la prestazione a carico dell'Amministrazione regionale deve rigorosamente assolvere ad una funzione di mero rimborso di costi effettivamente sostenuti; b) il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve possedere finalità statutarie e caratteristiche tali da giustificare la realizzazione della ricerca da parte dello stesso in una situazione di totale non remuneratività (quantomeno in via diretta) dell'operazione; c) i risultati della ricerca non devono essere destinati a pervenire nel patrimonio dell'Amministrazione regionale.

<sup>9</sup> Reg. (UE) n. 651/2014, così modificato dal Reg. (UE) n. 1237/2021.

## b) Criteri di ammissibilità delle proposte/candidature

La verifica di ammissibilità delle proposte/candidature presentate a valere sul PR è, di norma, condotta sulla base dei seguenti requisiti:

- possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso;
- eleggibilità del progetto/proposta rispetto a quanto previsto dall'Avviso;
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali.

Le carenze relative agli elementi formali delle proposte/candidature possono essere sanate attraverso la procedura di "soccorso istruttorio"<sup>10</sup>.

## c) Criteri generali di valutazione tecnica delle proposte/candidature

Le proposte/candidature progettuali ammissibili sono valutate secondo criteri, riportati di seguito, suddivisi e specificati in indicatori di dettaglio a cui corrisponde un peso, misurabile in termini di scala numerica (punteggio) la cui entità, di norma, è definita in fase di stesura di Avviso in base a diversi fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la priorità e l'obiettivo specifico sul quale il progetto prevede il finanziamento; le tipologie d'intervento previste dal PR; le finalità previste nell'Avviso, le tipologie formative.

In sede di valutazione, il punteggio per ciascun indicatore di dettaglio è attribuito, in seguito alla elaborazione di un giudizio, da Commissioni di valutazione composte da personale dell'Amministrazione Regionale e/o da personale esterno, individuate con atto di nomina a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente. Eventuali professionalità specialistiche esterne potranno essere selezionate – nel rispetto dei principi degli obblighi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità – tra esperti inseriti in *long list* regionali o nazionali e previa verifica dei requisiti di professionalità, competenza e imparzialità<sup>11</sup>.

I criteri assunti sono i seguenti:

- Qualificazione del soggetto proponente:** sono prese in esame delle caratteristiche proprie del soggetto proponente quali l'affidabilità economica e finanziaria, le capacità gestionali e le risorse professionali, l'idoneità delle strutture logistiche e delle infrastrutture, l'adeguatezza della rete e delle modalità di collaborazione territoriale.  
Per quanto riguarda gli interventi di formazione e/o di erogazione di servizi per il lavoro per i quali si richiede ai potenziali beneficiari l'accreditamento ad albi regionali, questo criterio si intende assolto dal soggetto proponente con la procedura di accreditamento vigente.
- Coerenza e qualità progettuale:** sono verificati diversi aspetti della proposta progettuale rispetto alla:
  - **Coerenza esterna** misurata in termini di coerenza degli obiettivi proposti con gli obiettivi specifici e le strategie alla base del PR;
  - **Coerenza interna** in termini di congruità degli obiettivi e delle specifiche caratteristiche progettuali sotto il profilo organizzativo e professionale delle risorse impiegate, della pregressa esperienza e dei risultati raggiunti dal soggetto proponente in ambiti simili a quello dell'intervento proposto;
  - **Qualità progettuale** in termini di:

<sup>10</sup> Per come disciplinato dall'art.6 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla L.R. n.7/2019.

<sup>11</sup> Inoltre, sempre in considerazione e della materia oggetto della valutazione, la stessa può essere affidata a soggetti di diritto pubblico dotati di specifica professionalità in materia (ad es. ENEA, ISPRA, etc.).



- chiarezza espositiva degli obiettivi e dei risultati attesi;
- completezza del quadro logico di progetto valutata in termini di coerenza tra l'analisi dei fabbisogni da soddisfare, alla luce del contesto di riferimento, l'identificazione dei problemi da risolvere e gli obiettivi che si intendono perseguire tramite il cronoprogramma delle attività e la strategia sottesa alla proposta progettuale;
- composizione e qualità della rete partenariale, intesa come completezza e coerenza del partenariato;
- qualità delle metodologie utilizzate per l'attuazione delle azioni (es. strumenti e metodologie di ricerca e/o di diffusione dei risultati, modalità e dispositivi di monitoraggio e valutazione dell'intervento, ricorso allo strumento dei "GPP" *Green public procurement*);
- innovatività della proposta progettuale rispetto alle modalità tradizionali di risposta e/o contrasto alle problematiche specifiche fronteggiate dalla tipologia di operazioni oggetto dell'Avviso;
- adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e delle procedure di selezione dei partecipanti;
- ricaduta sul territorio ed efficacia potenziale della proposta rispetto, ad esempio, all'occupabilità dei destinatari, al contributo allo sviluppo e all'integrazione sociale del contesto territoriale, alla capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi (es. dispositivi di riconoscimento/validazione/certificabilità delle competenze acquisite) ed all'efficacia potenziale dell'intervento *ex post*, indicando gli strumenti tramite cui verrà effettuato il monitoraggio;
- sviluppo di sinergie territoriali tese a rafforzare le relazioni con gli stakeholders di riferimento e l'integrazione della proposta con altre iniziative locali;
- trasferibilità dell'intervento in termini di replicabilità in altri contesti settoriali/territoriali.

c) **Coerenza con i principi orizzontali del PR:** si valutano le modalità previste dalla proposta per garantire la promozione dei principi contenuti nella *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*<sup>12</sup> e agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre ai principi orizzontali del PR di non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale;

d) **Economicità** (*il criterio non si applica per le/gli procedure/Avvisi che utilizzano esclusivamente le UCS*): con riferimento alla correttezza delle voci di preventivo, alla congruenza del budget del progetto riguardo ai parametri di spesa indicati dalla normativa regionale e/o in relazione ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti nell'Avviso, ed in termini di coerenza tra le fonti di finanziamento e cofinanziamento individuate ed i fabbisogni inerenti la realizzazione dell'intervento.

Per ciascun criterio suddetto è assegnato come si è anticipato un intervallo di punteggio massimo attribuibile, il cui orientamento dimensionale è riportato nella tabella seguente:

Criteri di valutazione	Intervallo di Punteggio massimo attribuibili	
	Avvisi che <u>non richiedono</u> accreditamento come requisito di accesso	Avvisi che <u>richiedono</u> l'accreditamento come requisito di accesso
a) Qualificazione del soggetto proponente	da 15 a 30 punti	Non pertinente
b) Coerenza e qualità progettuale	da 40 a 55 punti	da 50 a 70 punti

<sup>12</sup> Come previsto dall'art. 73 par. 1 del Regolamento (UE) n.2021/1060.

c) Coerenza con i principi orizzontali del PR	da 10 a 30 punti	da 10 a 30 punti
d) Economicità ( <i>il criterio non si applica per le/gli procedure/Avvisi che utilizzano esclusivamente le UCS</i> )	da 10 a 25 punti	da 10 a 25 punti
e) Eventuali criteri premiali	da 0 a 10 punti	da 0 a 10 punti

Qualora previsto dall'Avviso, i criteri suddetti potranno essere integrati da **criteri premiali** coerenti con le priorità del PR e/o con indicazioni dell'Amministrazione regionale finalizzati a rafforzare la capacità attuativa dei proponenti e quindi l'efficacia delle operazioni proposte rispetto al conseguimento degli obiettivi del PR.

Lo stesso Avviso può prevedere una sub-articolazione dei criteri di valutazione al fine di assicurare la maggiore aderenza con l'impianto strategico del PR e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici. Ulteriori specifiche rispetto al peso di ciascun sub-criterio potranno essere determinate dalla Commissione di valutazione in prima seduta ove necessario e nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso.

Premesso che somma del punteggio dovrà essere comunque **pari a 100**, l'attribuzione del valore del punteggio ai criteri ed eventuali sub-criteri, nell'ambito degli intervalli riportati nella tabella di cui sopra, è **definita nei singoli Avvisi** in coerenza con le caratteristiche e le finalità degli stessi.

L'attività di valutazione condotta dalle Commissioni di valutazione è finalizzata a generare un elenco beneficiari o una graduatoria per punteggio che consenta l'attribuzione, ove previsto dall'Avviso, delle risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità/priorità. Il punteggio generato dalla descritta valutazione rappresenta pertanto il requisito di finanziabilità del progetto stesso, o in alternativa, stabilisce una condizione "on-off" rispetto ad una **soglia minima** di punteggio prevista dall'Avviso. I **criteri premiali** non contribuiscono al raggiungimento dell'eventuale soglia minima prescritta dall'Avviso.

### 3.3 Avvisi a catalogo ed elenchi aperti di operatori e offerta di servizi, accessibili dai destinatari

Le procedure di selezione finalizzate alla costituzione di cataloghi/elenchi di offerta formativa e di inserimento lavorativo precisano al loro interno le caratteristiche e i requisiti di ammissibilità dei soggetti attuatori in conformità alla normativa vigente. Per tali procedure l'istruttoria dell'offerta formativa non termina con la definizione di una graduatoria, ma con la sola validazione/non validazione delle proposte e conseguente possibilità di iscrizione/inserimento del percorso nel catalogo/elenco<sup>13</sup>.

Nel rispetto dei criteri trasversali di cui al par. 3.1, inoltre, la formulazione e presentazione di un'offerta formativa per la costituzione del catalogo è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi individuati dall'Avviso<sup>14</sup>.

I principali requisiti per l'ammissione e selezione dei destinatari a questa tipologia di contributo potranno prevedere: età del richiedente e genere, titolo di studio, condizione lavorativa/professionale, reddito ISEE, residenza/domicilio. Ulteriori requisiti potranno essere inseriti all'interno dell'Avviso in coerenza con la tutela del principio di parità di trattamento.

<sup>13</sup> Ove pertinente tale istruttoria ha ad oggetto la verifica della conformità della proposta agli standard formativi previsti dal Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, approvato con D.A. n. 2570 del 26 maggio 2016 e ss.mm.ii. ed ai criteri di ricevibilità e ammissibilità richiamati al par.3.2, ed è finalizzata a verificare la coerenza della stessa con le specifiche contenute nell'Avviso.

<sup>14</sup> A seconda delle tipologie di intervento da realizzare, la Regione con appositi atti definisce, ad esempio le modalità di accesso dei soggetti attuatori agli elenchi; le caratteristiche delle proposte attese e le caratteristiche dei destinatari; i criteri e le modalità di accesso e gli obblighi dei soggetti attuatori e dei destinatari, che potrà avvenire mediante procedura a scadenza o a sportello.

### 3.4 Avvisi per l'assegnazione di contributi a persone e/o imprese

Gli Avvisi per la concessione di contributi a persone, imprese e liberi professionisti operano nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento<sup>15</sup>.

A seguito della verifica di ricevibilità e ammissibilità, la valutazione potrà essere effettuata sulla base di criteri differenti per tipologia di Avviso, di seguito richiamati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- **Interventi di sostegno alle persone per la formazione, l'orientamento e il lavoro** (es. voucher formativi, borse di studio o altre forme di supporto finanziario alla frequenza di attività formative). Sarà possibile considerare: la qualità del percorso formativo/di orientamento, età, genere, titolo di studio, condizione lavorativa, condizione economica familiare del richiedente misurata quest'ultima attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- **Interventi di sostegno alle persone per la conciliazione:** (es. voucher di servizio per la conciliazione della vita professionale con quella familiare, o quelli per la cura e l'assistenza). Sarà possibile considerare: età, condizione lavorativa, condizione economica familiare del richiedente misurata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), carichi di cura, distanza dal luogo di lavoro;
- **Incentivi alle imprese per l'occupazione:** in questo caso i criteri possono essere riferiti alle aziende e/o ai destinatari finali (persone fisiche). Per le aziende, tra i criteri possono essere considerati: dimensione, tipologia contrattuale prevista, settore di attività, capacità innovativa, rispetto dei requisiti in materia di aiuti di Stato. Con riferimento ai destinatari finali sarà possibile considerare: appartenenza a categorie svantaggiate, età, genere, iscrizione al CPI, condizione occupazionale, titolo di studio;
- **Incentivi per i liberi professionisti:** (es. voucher per aumentare le competenze e sostenere la competitività professionale dei giovani lavoratori autonomi intellettuali). In questo caso, sarà possibile considerare: la qualità e l'innovatività del percorso formativo/di orientamento, età, genere, titolo di studio, condizione lavorativa, condizione economica familiare del richiedente misurata quest'ultima attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed altro;
- **Incentivi per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali e non formali:** (es. voucher a sportello per sostenere gli oneri previsti per il completamento del processo di validazione delle competenze, eventuale integrazione di queste ultime e possibile conseguimento del titolo formale di qualificazione professionale). In questo caso, sarà possibile considerare: la qualità del percorso formativo/di orientamento, il rispetto dei contenuti previsti dal Sistema Regionale di certificazione delle competenze informali e non formali<sup>16</sup>, età, genere, titolo di studio, condizione lavorativa, condizione economica familiare del richiedente misurata quest'ultima attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed altro;
- **Interventi di sostegno sociale per minori con difficoltà e gli adulti in condizione di vulnerabilità socio-economica:** (es. voucher per l'accesso ai servizi di qualità, anche in ambito sanitario, rivolto ai gruppi svantaggiati). Sarà possibile considerare: condizione lavorativa, condizione economica familiare del richiedente misurata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), carichi di cura, distanza dal luogo di lavoro.

<sup>15</sup> In particolare, con riferimento ai contributi alle imprese e ai liberi professionisti si terrà conto del rispetto del Regolamento (UE) 2013/1407 ss.mm.ii. (nuovo de minimis) e del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 2014/651 ss.mm.ii.

<sup>16</sup> Di cui al Decreto Inter-Assessoriale n.7964 del 20/12/2019.

## 4. CRITERI DI SELEZIONE RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

### 4.1 Affidamento di appalti pubblici

Per quanto riguarda le operazioni finalizzate al rafforzamento del “sistema di istruzione- formazione- lavoro” della Regione, all’acquisizione di servizi di assistenza tecnica per l’attuazione, la valutazione e la comunicazione del PR e all’attivazione di iniziative complesse correlate a più ambiti o azioni del PR, le attività saranno selezionate mediante appalti pubblici di servizi, come previsto dalla legislazione comunitaria, nazionale vigente<sup>17</sup>.

Nel caso di servizi aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo oltre al prezzo offerto<sup>18</sup> saranno presi in considerazione, tra gli altri, criteri di valutazione in conformità a tre principali ambiti di valutazione:

- qualità del progetto/servizio/prodotto;
- modello organizzativo;
- caratteristiche delle risorse professionali.

All’interno dei suddetti ambiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere presi in considerazione i seguenti i criteri di valutazione:

Ambiti	Criteri
<b>Qualità del progetto/servizio/prodotto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Conoscenza del contesto di riferimento;</li><li>- Coerenza, completezza ed efficacia della attività proposte rispetto alle richieste del Capitolato di gara;</li><li>- Dispositivi di monitoraggio della qualità degli output, dell’efficacia e dell’efficienza del servizio;</li><li>- Servizi aggiuntivi.</li></ul>
<b>Modello organizzativo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Efficacia delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l’erogazione del servizio;</li><li>- Dispositivi e metodologie di interrelazione con l’Amministrazione e per il trasferimento del know-how verso le risorse dell’Amministrazione;</li></ul>
<b>Caratteristiche curriculari delle risorse professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adeguatezza e rispondenza sotto il profilo dei CV degli esperti;</li><li>- Adeguatezza e rispondenza sotto il profilo delle competenze espresse, delle risorse dedicate al management e alla gestione generale del servizio;</li><li>- Coerenza dell’organizzazione del gruppo di lavoro in relazione alle caratteristiche e all’articolazione delle attività richieste.</li></ul>

Oltre che per gli ambiti sopra citati la procedura di acquisizione di servizi attraverso appalto pubblico è ammissibile anche nel caso di acquisizione di servizi di formazione, orientamento e accompagnamento, qualora si verificano particolari circostanze che possano determinare un vantaggio di efficienza nella gestione della programmazione da parte dell’Amministrazione rispetto all’adozione di avvisi pubblici.

<sup>17</sup> D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

<sup>18</sup> Fatte salve le ipotesi di cui al comma 4) art.95 del D.Lgs. n.50/2016.

## 5. INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI SVILUPPO TERRITORIALE

Per il periodo di programmazione 2021-2027, l'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo territoriale attraverso investimenti territoriali integrati e/o altri strumenti territoriali<sup>19</sup>. L'Amministrazione regionale e le coalizioni locali all'uopo individuate<sup>20</sup> potranno concludere tra loro accordi senza previa indizione di una procedura ad evidenza pubblica<sup>21</sup>.

Per quanto attiene la complementarietà e sinergia con altri Programmi e strumenti, così come previsto dall'Accordo di Partenariato<sup>22</sup>, gli ambiti principali di integrazione saranno le **strategie territoriali**, sostenute dall'Obiettivo Strategico di Policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini" e destinate all'integrazione delle politiche e dei fondi a livello territoriale attraverso dei Piani attuativi di sviluppo di "Aree Urbane Funzionali" - incluse le coalizioni previste dai Sistemi Intercomunali di Rango Urbano (SIRU) - e di "Aree non Urbane" di cui anche alla Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Le procedure di selezione di tali interventi potranno essere realizzate mediante il ricorso a procedure negoziali regolate da disposizioni che l'AdG definirà successivamente all'avvio di un percorso partenariale con i soggetti coinvolti, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai fini dell'attuazione e durante la fase di selezione degli interventi a valere sul PR sarà comunque garantito il rispetto delle metodologie e dei criteri di selezione contenuti nel presente documento<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 28-29 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

<sup>20</sup> La cui perimetrazione allo stato attuale proposta nell'ambito dei fabbisogni e degli obiettivi approvati nel Documento Strategico Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 23/02/2022, perimetrazione successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 519 del 2009/2022.

<sup>21</sup> Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che disciplina l'istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni, e dell'art. 15 della Legge n. 241/90.

<sup>22</sup> Approvato con la Decisione di esecuzione della CE il 15/07/2022.

<sup>23</sup> Qualora l'AdG ritenga di ricorrere alla possibilità prevista dall'art. 25.2 del Regolamento (UE) n.2021/1060, in base al quale si finanziano operazioni che presentano costi ammissibili del FESR, terrà conto di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri di selezione" del relativo Programma regionale FESR e delle valutazioni richiamate dall'art. 73.2 del Regolamento (UE) n.2021/1060, che riguardano la verifica della "solidità" del beneficiario.